



MUNICIPALITA' "VI"

(Barra – Ponticelli – San Giovanni a Teduccio)

**Regolamento
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
e delle
ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO
DELLA MUNICIPALITA' VI**

(Approvato con Delibera n. 11 del 26 aprile 2007)

./.

= 2 =

IL CONSIGLIO della MUNICIPALITA' VI

- Al fine di garantire la partecipazione delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato al processo di programmazione partecipata delle politiche sociali, culturali e del tempo libero del suo territorio;
- Sulla scorta dell'art. 10 comma 2 del Regolamento delle Municipalità e dell'art. 11 dello Statuto del Comune di Napoli,

ISTITUISCE LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI e delle ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE

Art. I - E' costituita presso la VI Municipalità la consulta denominata "Consulta delle Associazioni e delle Organizzazione del Volontariato della VI Municipalità"

Art. II - La consulta non ha fini di lucro, è apartitica e rispetta le diversità ideologiche, di fede e di opinione di ciascuna associazione e realtà ad essa aderenti.

TITOLO II

- FINALITA'

Art. III. - La Consulta è organismo di consultazione del Consiglio di Municipalità e delle Commissioni competenti, di cui lo stesso è articolato; di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Municipale; che deve tendere all'apertura e alla collaborazione con altre Consulte cittadine.

Art. IV - Gli scopi della Consulta sono:
sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di carattere sociale, culturale e sportivo;
formulare pareri e progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vivibilità del quartiere;
valorizzare le tradizioni e il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio;
promuovere lo sport, il teatro, la musica e tutto ciò che contribuisce all'aggregazione umana e alla partecipazione sociale,
promuovere la solidarietà verso gli anziani, i diversamente abili, gli immigrati, i tossicodipendenti, i minori a rischio e tutti i soggetti più deboli affinché se ne favorisca il recupero e il reinserimento nella società.

Art. V - Per realizzare gli scopi descritti all'art. IV, la Consulta ha facoltà di nominare al suo interno delle commissioni di lavoro a cui affidare compiti di studio specifici in collaborazione con le Istituzioni locali, in particolare modo Comune, Municipalità, Distretti Scolastici, con le scuole dei tre quartieri e con le Istituzioni sanitarie.

./.

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. VI - Possono far parte della Consulta tutte le Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, di Tempo Libero e di Volontariato operanti sul territorio municipale, i cui fini siano compatibili con quelli della Consulta mediante la nomina di un proprio rappresentante e/o di un delegato supplente.

Art. VII - Le Associazioni devono depositare presso le Segreterie degli ex Consigli Circostrizionali formale richiesta in carta semplice come di seguito dettagliato.

La richiesta di ammissione deve essere indirizzata al Presidente della Municipalità che personalmente o con suoi diretti delegati, insieme ai Presidenti delle Commissioni Cultura e Sport e Politiche Sociali ne valuta l'ammissibilità.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione;:

- Statuto e Atto Costitutivo che attestino l'esistenza dell'Associazione da almeno un anno;
- Bilancio consuntivo;
- Documentata relazione sulle attività svolte nel campo che ne indichi i progetti promossi o a cui si è partecipato.

In alternativa alla suddetta documentazione, è possibile presentare l'iscrizione al Registro Comunale, Provinciale o Regionale delle Associazioni.

TITOLO IV

- CANCELLAZIONE

Art. VIII - La cancellazione avverrà su verifica annuale da parte delle istituzioni municipali competenti (Presidente della Municipalità o suoi delegati e Presidenti di commissioni Sport e Cultura e Politiche Sociali)

Contro tale decisione il rappresentante dell'Associazione esclusa può presentare ricorso entro 15 giorni alle istituzioni municipali competenti. La cancellazione definitiva sarà prevista da una commissione paritetica composta dalle istituzioni municipali competenti e membri della Consulta eletti dalla Consulta stessa a tale proposito.

Art. IX - La cancellazione dall'elenco delle Associazioni partecipanti alla Consulta avviene per una delle seguenti condizioni:

- Associazione non partecipante ad almeno la metà delle assemblee convocate sia ordinarie che straordinarie nello stesso anno solare.
- Associazione che nell'anno solare non abbia partecipato ad almeno una attività della Consulta.
- Associazione che non si attenga al combinato disposto degli art. II e IV del presente Regolamento, nonché promuova o svolga attività in contrasto con l'ordine pubblico o la morale.

./.

TITOLO V

- STRUTTURA DELLA CONSULTA

Art. X - Sono organi della Consulta:

1. L'Assemblea;
2. Il Presidente della Consulta delle Associazioni;
3. Il Presidente della Municipalità e gli Assessori alle politiche sociali e allo sport e cultura;
4. I Presidenti delle Commissioni Cultura - Sport e Politiche Sociali.

Art. XI - Il Presidente della Consulta:

- Rappresenta l'Assemblea della consulta
- Convoca e presiede la Consulta
- Vigila sullo svolgimento delle attività della Consulta
- Segnala le inadempienze di cui all'art. IX al Presidente della Municipalità pena la decadenza degli organi.

Art. XII - All'assemblea, che è pubblica, prendono parte tutte le Associazioni aderenti alla Consulta mediante i rappresentanti indicati all'atto di iscrizione. Ciascuna Associazione è tenuta a comunicare la revoca e/o l'eventuale sostituzione dei propri rappresentanti.

Per questioni di equità e trasparenza, nessun membro, che sia Presidente, Assessore o Consigliere, deve risultare Presidente di associazioni, al fine di evitare conflitti di interessi tra attività pubblica e quella associativa

TITOLO VI

- FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONSULTA

Art. XIII - L'assemblea della Consulta elegge al suo interno, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, nella prima seduta il Presidente.

L'elezione è valida se è presente la metà più uno dei rappresentanti accreditati.

Se dopo la prima votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda convocazione dove il Presidente potrà essere eletto anche in presenza di 1/3 delle Associazioni presenti.

Se dopo le votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità viene eletto il più anziano.

Il Presidente eletto resta in carica per la durata di 2 anni e può essere rieletto per una sola volta in consecutività al mandato precedente.

La carica di Presidente della Consulta, è incompatibile con altri incarichi pubblici: Consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale o municipale della città di Napoli, nonché espressione del collegio di Napoli per il Parlamento italiano e/o europeo. Qualora il Presidente della Consulta o membro del suo Consiglio, durante il loro mandato assumano le citate cariche istituzionali, decadono dall'incarico.

./.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Presidente della Consulta, è convocata e presieduta dal Presidente della Municipalità.

In caso di assenza del Presidente della Consulta, può questi nominare un Vice Presidente pro tempore.

Art. XIV - Il Segretario è nominato dal Presidente della Consulta. Egli assiste il Presidente nella parte organizzativa, trasmette gli avvisi di convocazione delle assemblee, redige, sottoscrive e custodisce i relativi verbali.

Le convocazioni delle assemblee potranno essere affisse in bacheca negli uffici comunali della Municipalità 10 giorni prima della data anche se non sono da considerarsi strumento di notifica.

Art. XV - Le dimissioni del Presidente della Consulta devono aver luogo mediante atto scritto. Può essere proposta mozione di sfiducia, a firma di almeno 1/3 dei rappresentanti, regolarmente accreditati all'Assemblea, ed è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. XVI - L'assemblea della Consulta si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi, dietro preavviso del luogo della data, dell'orario d'incontro e dell'o.d.g.

La convocazione può avvenire:

- a) per iniziativa del Presidente dell'Assemblea
- b) quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei rappresentanti delle Associazioni partecipanti alla Consulta
- c) su richiesta del Presidente di Municipalità

Art. XVII - Solo i Rappresentanti delle associazioni, hanno diritto al voto.

In caso di assenza il rappresentante dell'Associazione può farsi sostituire da un delegato supplente appartenente all'associazione stessa.

Art. XVIII - Ogni modifica a tale regolamento deve essere effettuata dalla Commissione competente ed approvata dal Consiglio di Municipalità.

Presidente
d.ssa Anna Cozzino